

**LEGGE DI BILANCIO 2025**

La nuova Legge di Bilancio 2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31.12.2024 contenente la manovra economico finanziaria dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

Nel rimandare alla lettura delle misure di maggiore interesse per il settore della locazione finanziaria, vi anticipiamo che il provvedimento prevede inconsistente rafforzamento del credito d'imposta **Transizione 5.0** ed una contestuale rimodulazione del credito d'imposta **Transizione 4.0**.

Sempre con riferimento alle misure di sostegno alle imprese segnaliamo l'introduzione della c.d. "Ires Premiale" e cioè la riduzione di 4 punti dell'Ires (dal 24% al 20%) per le imprese che accantonano almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024, reinvestendone, anche in locazione finanziaria, in azienda almeno il 30% e assumono a tempo indeterminato l'1% in più di lavoratori.

Infine, si segnala che:

-è prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le PMI e viene introdotto un premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo stesso;

-è rifinanziata l'autorizzazione di spesa relativa all'agevolazione "Nuova Sabatini" per un importo di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Riportiamo di seguito le caratteristiche e le specifiche delle maggiori novità collegate alla locazione finanziaria (leasing)

**IRES PREMIALE (Art. 1, co. 436-444)**

È introdotta in via sperimentale per un solo anno e con limitazioni applicative, la c.d. IRES premiale, cioè una riduzione dell'imposta che premia le imprese che decidono di trattenere gli utili in azienda e destinarli a progetti di investimento.

La misura prevede, per il periodo d'imposta 2025, una riduzione di quattro punti percentuali (quindi dal 24 al 20 per cento) dell'IRES a favore delle imprese che:

-accantonano a riserva almeno l'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e  
-destinano il 30 per cento di questi utili accantonati e, comunque, una misura non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, ad acquisizioni, anche **mediante contratti di locazione finanziaria**, di beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B di Transizione 4.0, nonché di beni idonei ad accedere a Transizione 5.0, effettuati fino all' scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025. Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro.

Per l'accesso al beneficio, le imprese devono altresì:

-nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**: a) mantenere il numero di unità lavorative annue non inferiore alla media del triennio precedente; b) effettuare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

-nel periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2024** non aver fatto ricorso alla CIG, (e neanche in quello successivo), a eccezione dell'ipotesi di cassa integrazione ordinaria necessaria per far fronte a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 148/2015).

L'impresa decade dal beneficio se distribuisce l'utile accantonato entro il 2026 o se cede o dismette i beni oggetto di investimento entro 5 anni.

## MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSAZIONE 5.0 (Art. 1, co. 427- 429)

Nel rimandare alle circolari in riferimento per la disamina tecnica di funzionamento del credito d'imposta Transizione 5.0, segnaliamo qui le misure innovative del meccanismo di funzionamento introdotte quali correttivi nel corso dell'iter parlamentare al fine di semplificarne e rafforzarne l'operatività.

Anticipiamo che tutte le misure che seguono, modificando altresì le disposizioni dettate dal decreto attuativo - **si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024** e la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote in relazione adetti progetti d'investimento (**ammessi cioè a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio**) è comunque subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

### -Calcolo dell'agevolazione

Si passa da 3 a 2 scaglioni di investimenti rilevanti, con modifica delle relative aliquote: il primo riguarda gli investimenti fino a 10 milioni di euro con aliquota al 35 per cento (precedentemente – invece, come si ricorderà - per gli investimenti fino a 2,5 milioni si applicava un'aliquota del 35 per cento; per quelli tra 2,5 e 10 milioni l'aliquota applicabile era del 15 per cento); il secondo scaglione si riferisce agli investimenti da 10 a 50 milioni, con aliquota al 5 per cento.

#### REGIME PREVIGENTE

QUOTA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno il 10% Processo: almeno il 15%
FINO A 2,5 MILIONI	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>
DA 2,5 FINO A 10 MILIONI	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
DA 10 A 50 MILIONI	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>

#### REGIME ATTUALE

QUOTA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno il 10% Processo: almeno il 15%
FINO A 10 MILIONI	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>
DA 10 A 50 MILIONI	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>

### -Riduzione dei consumi

Si introducono due ipotesi di presunzione di riduzione dei consumi (in altre parole, si tratta di casi in cui il risparmio è presunto e, quindi, non va dimostrato) per:

-gli investimenti in beni 4.0 di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Per tali beni, come anticipato, si presume che il contributo al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva, o dei processi interessati dall'investimento, sia rispettivamente del 3 e del 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;

-i progetti di innovazione realizzati per il tramite di società di servizi energetici (Energy Service Company certificate da organismo accreditato, ESCo), alle quali si può riconoscere il credito d'imposta per i progetti effettuati presso

l'azienda cliente. In tal caso, il risparmio energetico si considera conseguito in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura o ai processi produttivi.

### -Cumulabilità

È finalmente consentita la tanto auspicata cumulabilità dell'agevolazione con il credito d'imposta per investimenti effettuati nella ZES Unica e nelle ZLS. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto. È infine altresì consentita la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;

### -Pannelli Fotovoltaici

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, è disposto l'**incremento della maggiorazione riconosciuta**, ai fini della determinazione della **base di calcolo del credito d'imposta** anche ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5 per cento e cioè i pannelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (il c.d. *Decreto Energia*). Per questi ultimi, lo ricordiamo, non era prevista alcuna maggiorazione del costo ai fini della base di calcolo e quindi partecipavano in ragione del 100% del loro valore; ora invece partecipano al 130 per cento.

Conseguentemente si modifica, incrementandosi, la partecipazione alla base di calcolo del credito d'imposta per i moduli fotovoltaici con efficienza di cella almeno pari al 23,5 per cento (si passa dal 120 per cento al 140 per cento del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (si passa dal 140 per cento al 150 per cento del costo); si tratta rispettivamente dei pannelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*) del *Decreto Energia*.

### MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (Art. 1, co. 445-448)

La Manovra rimodula ora il termine finale per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A secondo la disciplina di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella formulazione previgente rispetto alla presente legge di bilancio, fissandolo al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2025.

Contemporaneamente è disciplinato il credito d'imposta per gli investimenti nei beni di cui all'Allegato A, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. A tale ultimo riguardo, si segnalano due novità rispetto alla disciplina attuale: i) l'agevolazione non si applica più agli investimenti nei beni di cui all'Allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni); ii) è introdotto un limite massimo di spesa per l'incentivo, pari a 2,2 miliardi di euro, aprendo a un meccanismo di prenotazione fino a esaurimento delle risorse. Questo limite non si applica agli acquisti per i quali, prima della pubblicazione della legge di bilancio, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato l'acconto del 20%.

Proprio con riferimento al meccanismo di prenotazione neo-introdotto e di cui al capoverso precedente, il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446 (e cioè – come detto – i 2,2 miliardi di euro). In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di prossima emanazione.

Il comma in parola rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy per le necessarie modificazioni da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il comma 448 definisce poi una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta per cui il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

### **FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Art. 1, co. 450-454)**

Il comma 450, **proroga** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria e, contestualmente, apporta alla stessa disciplina alcune modifiche in particolare riguardanti:

- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- è confermata la percentuale di garanzia all'80% per le operazioni di investimento di importo ridotto e di microcredito e per i finanziamenti "Nuova Sabatini";
- è stata rivista la definizione di mid-cap eliminando il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese; un'impresa può quindi rientrare nella categoria anche con un numero di dipendenti inferiore a 250, qualora superi le soglie di fatturato e totale attivo della definizione europea di PMI.

A decorrere **dal 1° gennaio 2025** è previsto per i soggetti che erogano finanziamenti bancari (quindi anche nella forma della locazione finanziaria) con l'assistenza del fondo di garanzia per le PMI il versamento al Fondo di un **premio aggiuntivo** rispetto a quello eventualmente dovuto sulla singola operazione.

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made In Italy* e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione, i soggetti finanziatori versano il premio aggiuntivo al Fondo di garanzia per le PMI a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

### **NUOVA SABATINI (Art. 1, co. 461)**

In considerazione del carattere strutturale assunto dall'agevolazione "Nuova Sabatini" quale strumento di sostegno al sistema delle PMI anche per le acquisizioni, attraverso lo strumento della locazione finanziaria, di beni strumentali all'attività di impresa, la stessa è stata nuovamente rifinanziata nella misura di: 400 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

### **CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA (Art. 1, co. 485-491 e co. 544-546)**

È esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal **1° gennaio al 15 novembre 2025**. Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta incrementando di 600 milioni di euro per il 2025 lo stanziamento per il credito d'imposta ZES Unica che era stato originariamente fissato a 1,6 mld/€ (similmente i commi da 544 a 546, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, estendono il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni).

Nel rimandare alla lettura delle Circolari in riferimento per conoscere il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione in parola, vale la pena qui tuttavia ricordare che l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione, anche in locazione finanziaria, dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

### **Aggiornamento Febbraio 2025**